



COMUNE DI ROSIGNANO MARITTIMO

Provincia di Livorno

ORDINANZA N. 165 DEL 30/04/2019 ADOTTATA DAL DIRIGENTE

OGGETTO: ORDINANZA DI INTERDIZIONE ALL'ACCESSO ALLE AREE DEMANIALI MARITTIME INTERESSATE DAI LAVORI DI SISTEMAZIONE MORFOLOGICA DELLA SPIAGGIA DI VADA PROMOSSE DALLA REGIONE TOSCANA – PROROGA DELLA VALIDITÀ

PROPONENTE: PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO
U.O. PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E DEMANIO MARITTIMO

Il Dirigente

- Visto** l'intervento cod. 09IR523/G1 promosso dalla Regione Toscana per la Sistemazione morfologica della spiaggia di Vada, volto a contrastare l'erosione marina attraverso la realizzazione di tre pennelli in massi naturali, denominati rispettivamente Opera n. 1, n. 2 e n. 3, e l'apporto di 17.000 m³ di sabbia;
- Dato atto** che il progetto di cui sopra interessa il tratto di costa ubicato nella frazione di Vada e compreso tra la foce del torrente Vallecorsa a nord ed i bagni Lido;
- Dato atto** che preliminarmente la realizzazione delle opere di cui sopra sarà eseguita la bonifica bellica di tutte le aree di progetto ad eccezione di quelle sottostanti l'opera 3 e che tale operazione, così come comunicato dalla Regione con nota del 21/03/2019, inizierà dal 23/03/2019;
- Vista** l'ordinanza n. 112 del 22/03/2019, del Comune di Rosignano Marittimo, con la quale è stata disposta l'interdizione alla balneazione e all'accesso di persone e mezzi diversi da quelli addetti all'esecuzione dei lavori, limitatamente alle porzioni di arenile e specchio acqueo antistante interessati dalle operazioni sopra descritte, e opportunamente delimitate di volta in volta a cura delle ditte esecutrici, con decorrenza dal 23 marzo 2019 al 30 aprile 2019;
- Vista** la nota trasmessa dalla Regione Toscana ed acquisita al protocollo di questo Ente in data 30/04/2019, prot. n. 21729, con la quale è stata richiesta la proroga dell'ordinanza di cui sopra, poiché per quanto riguarda le operazioni di bonifica bellica, non è ancora stato effettuato il collaudo da parte del 5° Reparto Infrastrutture – Ufficio BCM di Padova ma che lo stesso verrà effettuato improrogabilmente entro il 19 maggio e che, successivamente al sopralluogo in parola, occorreranno due giorni per il ripristino dell'area di cantiere da parte della ditta esecutrice;
- Rilevata** l'opportunità, in relazione all'estensione ed alla consistenza degli interventi suddetti, e limitatamente alla durata degli stessi, a scopo precauzionale per la salvaguardia della sicurezza e della salute pubblica, di adottare tutti gli accorgimenti atti ad eliminare ogni fonte di pericolo;

Considerato che nell'area interessata dai lavori insistono delle attività turistico ricreative e che, a partire dal 1 maggio, ha inizio la stagione balneare;

Rilevata l'opportunità di anticipare quanto possibile il termine delle operazioni di bonifica bellica al fine di consentire il normale svolgimento delle attività balneari e delle attività turistico ricreative presenti nell'area successivamente alla prima decade del mese di maggio;

Visti il vigente Regolamento Urbanistico comunale, ed in particolare l'Allegato 5 alle NTA ed il Piano Operativo Comunale approvato con delibera C.C. n. 28 del 28/03/2019 ed in particolare l'Allegato 5 alle NTA;

Visto il vigente Regolamento per la gestione del Demanio Marittimo, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 12/03/2013 e modificato con delibera C.C. n. 123 del 29/11/2013, n. 51 del 29/04/2016 e n. 4 del 05/02/2019;

Visti il Codice della Navigazione ed il relativo Regolamento per la sua esecuzione;

Vista la documentazione tecnica inoltrata dalla Regione Toscana e conservata agli atti;

Visto per quanto riguarda la competenza all'adozione del presente provvedimento:

- il D.lvo del 18.08.00 n. 267 concernente norme per l'ordinamento degli enti locali;

- la deliberazione G.C. n. 50 del 10/03/2015, e la successiva deliberazione G.C. n. 183 del 30/06/2015, con cui è stata ridefinita la macro struttura organizzativa dell'Ente;

- il decreto del Sindaco n. 723 del 01/07/2015, integrato con decreto n. 1316 del 18/06/2018, con il quale viene affidata al sottoscritto, a decorrere dal 10/07/2015, la funzione di direzione del Settore Programmazione e Sviluppo del Territorio;

RENDE NOTO

Che la Regione Toscana proseguirà l'intervento di sistemazione morfologica della spiaggia di Vada attraverso Il Consorzio Stabile Alveare Network, C.F. 03661100242, con sede legale in via Sistina 121, Roma e le ditte Vanni Pierino srl, C.F. 00807400494, con sede legale in via Circonvallazione 39, Cecina (LI) e Ediltecnica srl, C.F. 00571410455, con sede legale in viale D. Zaccagna 6, Carrara (MS).

Che i lavori interessano il tratto di costa ubicato nella frazione di Vada e compreso tra la foce del torrente Vallecorsa a nord ed i bagni Lido a sud.

ORDINA

1. L'interdizione alla balneazione e all'accesso di persone e mezzi diversi da quelli addetti all'esecuzione dei lavori, limitatamente alle porzioni di arenile e specchio acqueo antistante interessati dalle operazioni sopra descritte, e opportunamente delimitate di volta in volta a cura delle ditte esecutrici, con decorrenza dal 1 maggio 2019 al 10 maggio 2019.

2. Alle ditte esecutrici dei lavori, di rispettare le seguenti prescrizioni:

- effettuare il collaudo delle operazioni di bonifica bellica entro e non oltre il giorno 08/05/2019;

- rimettere in pristino l'area di cantiere, assicurandone la piena fruibilità, entro e non oltre il giorno 10/05/2019;
- assicurare che l'intera area interessata dai lavori sia debitamente delimitata e segnalata;
- accertarsi che tutte le unità impegnate, ivi comprese quelle aventi solo funzioni di supporto, siano in possesso, per l'intera durata delle operazioni, di certificazione di sicurezza in corso di validità;
- comunicare a questo Ente civico l'eventuale termine anticipato delle operazioni di bonifica bellica;

AVVERTE

Che, così come previsto dalla L. 241 del 1990, tutti gli atti richiamati nella presente ordinanza sono a disposizione dei soggetti interessati, che potranno prenderne visione presso gli uffici del Comune di Rosignano Marittimo.

DISPONE

Che alla presente ordinanza venga data idonea diffusione.

Che la presente ordinanza sia trasmessa per conoscenza, ovvero per gli opportuni provvedimenti di competenza a:

- Consorzio Stabile Alveare Network, C.F. 03661100242, con sede legale in via Sistina 121, Roma e le ditte Vanni Pierino srl, C.F. 00807400494, con sede legale in via Circonvallazione 39, Cecina (LI) e Ediltecnica srl, C.F. 00571410455, con sede legale in viale D. Zaccagna 6, Carrara (MS), quali imprese esecutrici dei lavori;
- Regione Toscana, Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile, Genio Civile Valdarno Inferiore e Costa
- ARPAT, dipartimento provinciale di Livorno;
- Azienda U.S.L. n. 6 zona "Bassa Val di Cecina", sezione Igiene Pubblica e del Territorio;
- Capitaneria di Porto;
- Comando di Polizia Municipale.

È fatto obbligo a chiunque di osservare la presente Ordinanza.

Gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Municipale, delle Forze dell'Ordine e della Guardia Costiera sono incaricati del controllo e dell'esecuzione della presente Ordinanza.

In caso di inottemperanza, fatta salva l'applicazione di specifiche sanzioni previste in materia, verranno applicate le sanzioni di cui all'art. 650 del Codice Penale.

Si ricorda che contro le disposizioni di cui al presente atto sono ammessi:

- a) stanza al Difensore Civico Comunale come previsto dal vigente Statuto comunale e dal Regolamento di partecipazione approvato con delibera di C.C. n. 27 del 28/02/2002;
- b) ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana entro sessanta giorni ai sensi dell'art. 21 Legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e succ. mod. e int.;
- c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni ai sensi del D.P.R. n. 199 del 24 novembre 1971 e succ. mod. e int.

Il Dirigente
IMMORALI ANDREA / ArubaPEC S.p.A.